

RIMBORSO DELLE SPESE A SUPPORTO DELLE CURE ONCOLOGICHE

Art. 1 (Finalità)

L'articolo enuncia le finalità della legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Prestazioni)

L'articolo specifica per quali tipologie di prestazioni è riconosciuto il rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche; definisce anche il soggetto al quale è riconosciuto il rimborso medesimo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Rimborso delle spese)

L'articolo stabilisce chi eroga il rimborso e specifica le spese soggette al rimborso medesimo.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata secondo quanto previsto all'articolo 7.

Art. 4 (Spese di viaggio)

L'articolo esplicita le spese di viaggio.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5 (Criteri di erogazione)

L'articolo definisce i criteri di erogazione del rimborso delle spese previste all'articolo 3.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Clausola valutativa)

L'articolo disciplina i contenuti dell'attività di valutazione che sarà posta in essere per verificare gli effetti della legge.

Invarianza: L'articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto la Giunta regionale può provvedere agli adempimenti con risorse umane e strumentali già presenti all'interno dell'amministrazione regionale.

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo autorizza la spesa per il rimborso a supporto delle cure oncologiche per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La copertura è individuata come di seguito indicato nella tabella. Per gli anni successivi al 2023 la spesa medesima trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE				COPERTURA				
Missione/ Programma/ Capitolo	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023	Missione/ Programma/ Capitolo	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023	Competenza anni successivi al 2023
Missione 13/ Programma 7	1.885.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	Missione 13/ Programma 7/ Capitolo 2130710175	1.885.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	Legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari

Art. 8
(Disposizioni transitorie)

L'articolo stabilisce le norme transitorie e i tempi per l'adozione della deliberazione da parte della Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.